



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

Revisione e semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

*(Schema di decreto legislativo n. 267)*

N. 361 – 12 aprile 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

Revisione e semplificazione delle norme in materia di  
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

*(Schema di decreto legislativo n. 267)*

N. 361 – 12 aprile 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Informazioni sul provvedimento

---

<b>Atto n.</b>	<b>267</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatrici per le Commissioni di merito:</b>	I: Ascani V: Rubinato
<b>Gruppo:</b>	I: PD V: PD
<b>Commissioni competenti:</b>	I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

---

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124/2015 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) – reca norme per la revisione e la semplificazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza contenute nella legge 190/2012 (Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) e nel decreto legislativo n. 33/2013 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al provvedimento divenuto legge 124/2015 ha affermato che la delega ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica<sup>1</sup>.

Si rileva inoltre che lo schema di decreto legislativo successivamente divenuto D. Lgs. 33/2013 (oggetto di gran parte delle modifiche previste dal provvedimento in esame) non risulta essere stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Dal punto di vista finanziario si ricorda che l'articolo 51 del D. Lgs. 33/2013 ha previsto un obbligo di neutralità finanziaria per l'attuazione del medesimo decreto.

Analogo clausola di invarianza è contenuta nel provvedimento in esame (articolo 44 dello schema di decreto legislativo).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Per quanto attiene alla descrizione delle disposizioni, vengono evidenziati solo gli aspetti innovativi rispetto alla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Si veda in proposito quanto riportato nella nota di verifica N. 219 – 4 giugno 2015 con riferimento all'articolo 6.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articoli 1-3:</b> Le norme prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il principio generale di trasparenza, in precedenza inteso come accessibilità delle informazioni relative all'<u>organizzazione</u> e all'<u>attività</u> delle PPAA, viene definito come accessibilità totale <u>dei dati e dei documenti</u> detenuti dalle PPAA. L'accesso alle informazioni non è più volto soltanto a favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma è anche finalizzato a tutelare i <u>diritti fondamentali</u>;</li> <li>- viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di trasparenza, includendovi – oltre alle pubbliche amministrazioni – una serie di soggetti fra i quali anche le società in controllo pubblico e le associazioni e fondazioni finanziate in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni.</li> </ul>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le norme non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> stabilisce che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha il potere di dettare la disciplina concernente le modalità di pubblicazione dei dati oggetto di accesso civico quando sussistano determinate situazioni di riservatezza o necessità di semplificazione amministrativa.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le norme non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto l'ANAC svolgerà i nuovi compiti a valere sulle risorse strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>Articolo 5:</b> prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) gestisca il sito "Soldi pubblici", che consente l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ogni amministrazione pubblicherà sul proprio sito i dati dei pagamenti da essa effettuati. E' stabilito che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la norma non ha impatto sulla finanza pubblica in quanto l'AGID può assolvere ai compiti previsti dalla disposizione con le risorse attualmente disponibili, trattandosi di un sito già esistente. Le pubbliche amministrazioni, inoltre, possono far fronte a eventuali oneri correlati all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>L'articolo 6,</b> in materia di dati pubblici aperti e di accesso civico, sostituisce interamente l'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013. Il nuovo testo, oltre a prevedere l'accessibilità dei dati e documenti già oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della legislazione vigente, prevede la possibilità per chiunque di "accedere a" [in precedenza "richiedere"] tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Tale possibilità è riconosciuta anche in assenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la norma prevede la possibilità per chiunque di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'attività aggiuntiva di elaborazione del dato. All'esercizio di tale diritto da parte dei consociati le amministrazioni fanno fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, pur essendo l'accesso civico gratuito, lo stesso è comunque <u>subordinato al rimborso del costo sostenuto</u></p>

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>è chiesto l'accesso. Inoltre la richiesta di accesso non richiede motivazioni. Il rilascio dei dati e dei documenti richiesti è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione. In merito alla richiesta l'amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali l'istanza s'intende respinta.</p> <p>In presenza di soggetti controinteressati, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi con raccomandata A/R. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti controinteressati possono presentare opposizione. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.</p> <p>Vengono inoltre introdotti, nel medesimo D. Lgs. 33/2013, gli articoli 5-<i>bis</i> e 5-<i>ter</i>. Quest'ultimo disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche dagli enti e uffici del Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'accesso deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Viene affidato al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica il compito di adottare le linee guida che fissano le modalità attuative della norma.</p>	<p><u>dall'amministrazione per il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo</u>, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.</p> <p>In merito ai dati del SISTAN (cpv. articolo 5-<i>ter</i> del D. Lgs. 33/2013), la RT afferma che l'accesso per fini scientifici avviene <u>senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</p>
<p><b>Articolo 7:</b> fissa alcuni limiti alla pubblicazione dei dati e stabilisce che, per assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. 33/2013, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (di cui all'articolo 27 della legge 241/1990) continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che quanto previsto in merito alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 241/1990 non ha impatto finanziario, in quanto la disposizione ha già esaurito i propri effetti. Infatti la Commissione è stata ricostituita da ultimo con DPCM 29 aprile 2015<sup>2</sup>.</p>
<p><b>Articolo 8:</b> stabilisce che l'ANAC determina, in caso di pubblicazione obbligatoria, i casi in cui la durata della pubblicazione dei dati e dei documenti può essere inferiore ai cinque anni.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la norma <u>non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>, in quanto l'ANAC provvede a svolgere i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> dispone una serie di modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti, volte a rendere agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni e ad evitare che su siti diversi siano pubblicati dati tra loro discordanti.</p> <p>Viene inoltre introdotto l'articolo 9-<i>bis</i> del D. Lgs.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che all'applicazione delle norme si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

<sup>2</sup> Tale ricostituzione è in effetti avvenuta in forza dell'articolo 4, comma 7, del D. Lgs. 33/2013 [articolo oggetto di abrogazione con il provvedimento in esame. Cfr. articolo 43, comma 1, lett. a), dello schema in esame.] e dell'articolo 47-*bis*, comma 2, DL 69/2013.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>33/2013, che definisce modalità semplificate per adempiere agli obblighi di pubblicazione, anche tramite collegamento ipertestuale. Qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati dalle amministrazioni che li detengono, la richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.</p>	
<p><b>Articoli da 10 a 13:</b> le norme dispongono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene soppresso l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Ogni amministrazione è tenuta ad indicare, in apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (articolo 10)<sup>3</sup>;</li> <li>- viene introdotto l'obbligo di pubblicazione delle misure integrative di prevenzione della corruzione, dei documenti di programmazione strategico-gestionale e degli atti degli organismi indipendenti di valutazione (articolo 11);</li> <li>- viene soppresso l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti le risorse assegnate a ciascun ufficio (articolo 12);</li> <li>- viene precisato che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative ai titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali anche se conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Inoltre, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati alle retribuzioni, si prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi erogati a ciascun dirigente a carico della finanza pubblica, previa comunicazione degli stessi all'amministrazione presso la quale presta servizio (articolo 13).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le disposizioni non hanno impatto sulla finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 14:</b> interviene sulla disciplina che attiene all'obbligo di pubblicazione di dati e informazioni che riguardano i titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione o consulenza. Si prevede che l'obbligo di</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riferimento alla gestione con modalità informatiche dell'albo degli amministratori giudiziari, nonché al suo inserimento in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, afferma</p>

<sup>3</sup> Si segnala che, presumibilmente per un errore materiale, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013 viene al tempo stesso:

- modificato dall'articolo 10 del provvedimento in esame;
- abrogato con l'articolo 43, comma 1, lettera *b*), del medesimo testo.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>pubblicazione sussista anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali.</p> <p>Vengono introdotti l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi gli incarichi di vertice, professionali o di consulenza conferiti da società a controllo pubblico e l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.</p> <p>L'albo degli amministratori giudiziari - di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 14/2010 - è gestito con modalità informatiche e viene inserito in un'area pubblica del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo devono essere indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, l'autorità che lo ha conferito, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. Anche l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell'attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.</p> <p>Si prevede, infine, che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari<sup>4</sup> vengano annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti indicati, oltre ad una serie di altri dati concernenti le procedure da questi gestite.</p>	<p>che l'attuazione delle norme potrà essere ampiamente fronteggiata con le risorse rinvenienti dal contributo annuo, determinato in misura pari ad euro 100 <i>pro capite</i>, dovuto dagli iscritti al predetto Albo<sup>5</sup>. Attualmente, risultano circa 6.000 domande di iscrizione all'Albo, per un contributo complessivo di 600.000 euro, a fronte di una spesa per la gestione annuale dell'Albo stimata prudenzialmente in circa 300.000 euro.</p> <p>In relazione al <u>registro nazionale</u>, nel quale dovranno confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari ed altre informazioni collegate, la relazione tecnica rappresenta che per l'istituzione del predetto registro è stata prevista una specifica autorizzazione di spesa dal DL 83/2015, articolo 5, comma 2. Alla gestione dello stesso registro potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare la relazione tecnica segnala che le risorse disponibili sul capitolo 1501 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, ammontano a 47.519.473 euro per l'anno 2016, a 47.178.980 euro per l'anno 2017 e a 46.432.429 euro per l'anno 2018.</p>
<p><b>Articoli da 15 a 33:</b> sono apportate modifiche alle norme che definiscono quali siano i dati specifici che le amministrazioni pubbliche (ed in alcuni casi i gestori di pubblici servizi o le stazioni appaltanti) sono tenute a pubblicare.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le norme non hanno impatto sulla finanza pubblica.</p>
<p><b>Articoli da 34 a 37:</b> sono apportate modifiche di carattere procedurale o formale volte ad aggiornare il testo del D. Lgs. 33/2013 alla luce della nuova disciplina in esame<sup>6</sup>.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le norme non hanno impatto sulla finanza pubblica e che, in particolare, l'articolo 37 ha lo scopo di effettuare un coordinamento normativo.</p>
<p><b>Articoli 38 e 39:</b> l'ANAC viene incaricata di irrogare le sanzioni concernenti la mancata o completa comunicazione delle informazioni, anche di natura patrimoniale, che devono essere fornite</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma, con riferimento all'articolo 39, che le norme non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto l'ANAC svolgerà i nuovi compiti a valere sulle risorse</p>

<sup>4</sup> Registro istituito mediante un'integrazione dell'articolo 28 del RD 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Integrazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. b), del DL 83/2015.

In particolare, il registro nazionale è stato istituito presso il Ministero della giustizia con il richiamato articolo 5. Nel registro devono confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. Per l'istituzione del registro è stata autorizzata - con il medesimo articolo 5 - la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato D. Lgs. 14/2010.

<sup>6</sup> A titolo di esempio l'espressione "Piano triennale per la trasparenza e integrità" è sostituita dalla nuova denominazione del piano ossia "Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
dai titolari di determinati incarichi nelle pubbliche amministrazioni nonché la loro mancata pubblicazione. Inoltre viene attribuito all'ANAC il compito di provvedere a emanare le norme attuative degli obblighi di trasparenza (compito attualmente attribuito al Dipartimento della funzione pubblica).	strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
<b>Articolo 40:</b> viene modificato l'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 229/2001 (Monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche), prevedendo un ampliamento dell'ambito applicativo di tale disciplina a tutti i soggetti tenuti all'applicazione del provvedimento in esame.	La <u>relazione tecnica</u> afferma che le disposizioni non hanno impatto sulla finanza pubblica.
<p><b>Articolo 41:</b> viene novellato l'articolo 1 della legge 190/2012 (Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Le modifiche sono volte principalmente a recepire le novità introdotte dal decreto-legge 90/2014 in ordine alle competenze e alle funzioni attribuite all'ANAC in materia di anticorruzione.</p> <p>In particolare, viene stabilito che il Piano nazionale anticorruzione - già previsto a legislazione vigente - abbia durata triennale e sia aggiornato annualmente. Il Piano rappresenta un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubbliche.</p> <p>Vengono inoltre precisate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione.</p>	La <u>relazione tecnica</u> afferma che le norme non hanno impatto sulla finanza pubblica.
<b>Articolo 44:</b> la norma reca una clausola di invarianza e dispone, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La <u>relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto della disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto attiene all'ampliamento del potere di accesso civico, disciplinato dall'articolo 6, la RT afferma che non si configurano oneri aggiuntivi in quanto il rilascio dei dati e dei documenti risulta subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione. Peraltro, nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione, la norma rinvia ad un'apposita procedura amministrativa nell'ambito della quale è prevista l'eventualità di notifiche con raccomandata a soggetti, anche privati, che

potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati medesimi da parte del richiedente. Poiché dette spese per notifiche non sembrerebbero poter formare oggetto di rimborso da parte dei soggetti direttamente interessati al rilascio delle informazioni, andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte alle medesime. Più in generale poiché le disposizioni del provvedimento ampliano facoltà che ineriscono a diritti dei cittadini, che non appaiono quindi riconducibili entro limiti di spesa prefissati, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prefigurato sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di cui all'articolo 44. Detti elementi andrebbero forniti tenendo conto anche dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, come ridefinito ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento.

Con riferimento alle norme recate dagli articoli 4 e 39, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la possibilità per l'ANAC di svolgere i nuovi compiti ad essa attribuiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare per quanto concerne la disposizione che prevede che la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 241/1990 continui ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, a tale proposito deve osservarsi che la suddetta Commissione risulta già ricostituita in base alla normativa vigente<sup>7</sup>. Andrebbe peraltro confermato che la Commissione medesima operi effettivamente senza oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 14, concernenti l'albo degli amministratori giudiziari ed il registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che gli attuali stanziamenti di bilancio recherebbero le disponibilità necessarie a fronteggiare gli adempimenti previsti.

Infine, con riferimento all'articolo 40, che estende gli obblighi di monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche a tutti i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del provvedimento in esame, andrebbe chiarito se tali previsioni comportino adempimenti a carico di soggetti appartenenti al comparto della PA, attualmente non ricompresi

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 47-bis, comma 2, del DL 69/2013.

nella predetta disciplina, e se, in tal caso, a detti obblighi si possa comunque fare fronte a valere sugli stanziamenti destinati alle medesime finalità in base alla vigente normativa.